

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

362.

DAL 7 AL 23 DICEMBRE 1971

## SEDUTE DELLE COMMISSIONI

### GIUNTA DELLE ELEZIONI e delle immunità parlamentari

GIOVEDÌ 23 DICEMBRE 1971

*Presidenza del Presidente*  
TRABUCCHI

*La seduta ha inizio alle ore 16,20.*

### VERIFICA DEI POTERI

Essendosi reso vacante un seggio nella Regione della Lombardia, in seguito alla morte del senatore Annibale Fada, la Giunta accerta che il primo dei candidati non eletti del Gruppo cui apparteneva il defunto è il signor Giovanni Celasco.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

### COMMISSIONI RIUNITE

7<sup>a</sup> (Istruzione pubblica e belle arti,  
ricerca scientifica, spettacolo e sport)

e

8<sup>a</sup> (Lavori pubblici, comunicazioni)

MARTEDÌ 7 DICEMBRE 1971

*Presidenza del Presidente dell'8<sup>a</sup> Comm.ne*  
TOGNI

*Interviene il Sottosegretario di Stato per  
la pubblica istruzione Rosati.*

*La seduta ha inizio alle ore 11.*

### IN SEDE DELIBERANTE

« Istituzione di una seconda università statale in Roma » (1596).

(Discussione e approvazione con modificazioni).

La discussione generale si apre con l'intervento della relatrice Franca Falcucci, la quale illustra un testo sostitutivo del disegno di legge predisposto allo scopo di coordinare il progetto della seconda università di Roma con le disposizioni stabilite dalla legge sulla casa e, con quelle che, presumibilmente, saranno recate dalla riforma universitaria.

Dopo aver precisato che l'articolo 1 prevede l'istituzione in Roma di una seconda università statale con sede in località Tor Vergata, nell'area allo scopo destinata dalla variante apportata al piano regolatore generale della città di Roma, la relatrice Falcucci passa ad esaminare l'articolo 2, che contiene numerose norme concernenti le procedure d'esproprio per l'acquisizione dei terreni necessari alla costruzione dell'università. Per il successivo articolo 3, che istituisce un comitato tecnico-amministrativo di cinque membri, cui è demandato il compito di presiedere agli adempimenti previsti dal disegno di legge, la relatrice propone una diversa formulazione del secondo comma, con l'abolizione della Giunta, composta di tre membri, la cui istituzione era in precedenza prevista.

Con gli ultimi due articoli, chiarisce la senatrice Falcucci, il disegno di legge si propone di esentare da ogni tributo tutti gli

atti posti in essere dal Comitato di cui sopra ed autorizza infine una prima spesa di lire 10 miliardi per le finalità indicate dalla legge e per l'adozione delle misure necessarie ai fini di una sollecita e completa utilizzazione dell'area destinata alla costruenda università.

All'esposizione della relatrice fa seguito un intervento del senatore Crollanza il quale, riferendosi in particolare all'articolo 2, definisce superflua e pericolosa la dettagliata indicazione dei criteri di indennizzo previsti nello stesso articolo, facendo rilevare che molto più incisivo e chiaro sarebbe un semplice riferimento alla legge sulla casa, la quale detta norme esplicite per quanto attiene ai suddetti criteri. Prende quindi la parola il senatore Codignola, il quale rileva che la legge, pur prevedendo nel titolo l'istituzione di una seconda università romana, disciplina poi, nel disposto, soltanto le procedure d'esproprio per l'acquisizione dei terreni. È allora preferibile, nota l'oratore, far menzione di tali procedure nello stesso titolo, allo scopo di rendere più chiari i contenuti e le finalità della legge.

Il sottosegretario Rosati si dichiara contrario ad una modificazione del titolo, che esprime, in termini espliciti, la volontà politica di istituire una seconda università, anche se poi la legge, con i suoi vari articoli, disciplina in particolare le modalità relative all'acquisizione delle aree necessarie.

Associandosi a precedenti rilievi mossi dal senatore Codignola circa il carattere estremamente vago dei poteri attribuiti al Comitato tecnico-amministrativo previsto dall'articolo 3, il senatore Romano ribadisce la necessità di precisare i compiti istituzionali di tale Comitato che, ad avviso dell'oratore, dovrebbero riguardare essenzialmente l'insediamento territoriale dell'università.

Dopo che il senatore Abenante ha manifestato perplessità circa la capacità tecnica del Comitato di procedere all'espropriazione delle aree, la relatrice Falcucci interviene per sottolineare l'esigenza di non restringere eccessivamente i margini di operatività del Comitato, al fine di non intralciare la concreta attuazione del disegno di legge.

Si passa quindi all'esame dei singoli articoli.

La Commissione approva l'articolo 1, nella formulazione del testo sostitutivo presentato dalla relatrice Falcucci. In relazione all'articolo 2, il senatore Maderchi si dichiara favorevole al mantenimento del testo proposto dalla relatrice, mentre il senatore Crollanza ribadisce che nella determinazione dei criteri di indennizzo, il disegno di legge debba fare un esplicito riferimento alla legge sulla casa, senza dilungarsi in una casistica troppo dettagliata che derogherebbe ai principi generali della menzionata legge. L'oratore propone quindi un emendamento soppressivo del sesto comma dello stesso articolo 2, che non è accolto dalla Commissione. L'articolo 2 viene poi approvato, con alcune modifiche di coordinamento e con una diversa formulazione del primo comma, proposta dal sottosegretario Rosati cui si associa la relatrice Falcucci. Tale comma risulta formulato nel senso di stabilire che i terreni compresi nell'area di cui all'articolo 1 sono espropriati, in favore della seconda università statale di Roma, ad iniziativa di un Comitato tecnico-amministrativo.

Per il successivo articolo 3, la Commissione approva un emendamento al primo comma, con cui si prevede che il Comitato tecnico-amministrativo istituito dall'articolo 2, è composto di 5 membri nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Per il secondo comma, parimenti accolta è la proposta avanzata in precedenza dalla relatrice Falcucci e tendente a sopprimere la Giunta di tre membri, originariamente prevista. L'articolo è quindi approvato nel suo complesso, come pure i successivi articoli 4 e 5, sempre nel testo proposto dalla relatrice Falcucci.

Il senatore Maderchi illustra quindi un ordine del giorno, di cui è primo firmatario, con il quale si invita il Governo a seguire, con particolare cura, l'attività affidata al Comitato tecnico-amministrativo, la cui istituzione è prevista dalla stessa legge, e si esorta il Comitato medesimo a concordare con il comune di Roma i tempi ed i modi di applicazione delle norme dettate dalla stessa legge, con particolare riguardo agli interessi dei cittadini abitanti nella zona soggetta ad esproprio.

Posto ai voti, l'ordine del giorno viene approvato; a nome del Governo, il sottosegretario Rosati dichiara di accoglierlo come raccomandazione.

Dopo una breve dichiarazione del senatore Maderchi, il quale dà atto alla relatrice di aver accolto, se non la lettera, almeno lo spirito dei suggerimenti avanzati dal Gruppo comunista, il disegno di legge, messo ai voti nel suo complesso, è approvato.

*La seduta termina alle ore 12.*

## FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 7 DICEMBRE 1971

*Presidenza del Presidente*  
MARTINELLI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per il tesoro Picardi, per le finanze Borghi e per la difesa Guadalupi.*

*La seduta ha inizio alle ore 17.45.*

### IN SEDE DELIBERANTE

« **Modifiche alla lettera B), punto 2) della tabella B) allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, concernente la disciplina fiscale dei prodotti petroliferi** » (2007), d'iniziativa dei deputati Laforgia ed altri, approvato dalla Camera dei deputati;

« **Aumento della dotazione giornaliera di carburante alle auto pubbliche e ai mezzi marini e lacuali adibiti a servizio pubblico** » (821), d'iniziativa dei senatori Fossa ed altri;

« **Aumento del rimborso parziale dell'imposta di fabbricazione sulla benzina agli esercenti il servizio pubblico di autonoleggio da piazza ed altri** » (1774), d'iniziativa del senatore Scipioni.  
(Discussione congiunta ed approvazione del disegno di legge n. 2007, con assorbimento dei disegni di legge nn. 821 e 1774).

Il senatore Buzio, relatore alla Commissione, illustra il disegno di legge n. 2007 — con i quali vengono aumentati, a favore degli esercenti di mezzi di trasporto pubblico, i contingenti giornalieri di benzina ammessi a rimborso — raccomandandone l'approvazione alla Commissione; propone di conseguenza che i disegni di legge n. 821 e n. 1774, di analogo contenuto, siano considerati assorbiti.

Il sottosegretario Borghi aderisce alle conclusioni del relatore.

Gli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge vengono quindi approvati senza modifiche.

La Commissione approva quindi il disegno di legge n. 2007 nel suo complesso, mentre sono dichiarati assorbiti i disegni di legge n. 821 e 1774.

« **Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione** » (2016), approvato dalla Camera dei deputati.  
(Discussione e approvazione).

Il senatore Fada, relatore alla Commissione, riferisce ampiamente sul disegno di legge, sottolineando tra l'altro che esso, oltre a riorganizzare le modalità di riscossione delle imposte di fabbricazione sugli oli minerali, tende ad aggiornare tale imposta in relazione alle innovazioni tecniche intervenute in tale settore produttivo. Il relatore conclude raccomandando l'approvazione del provvedimento.

Il senatore Fortunati esprime qualche perplessità sull'abolizione dell'obbligo di tenuta di un apposito registro di carico e scarico, previsto dall'articolo 1, con riferimento agli stabilimenti di produzione.

Il relatore Fada rileva che tale norma, unitamente alla previsione di un apposito registro di allibramento, si spiega con la necessità di semplificare le procedure di accertamento e di riscossione, insorta a seguito del naturale incremento della produzione.

I senatori Masciale e Cifarelli esprimono perplessità sull'urgenza con la quale viene sottoposto all'esame della Commissione il disegno di legge, meritevole, a loro avviso, per la complessità della materia trattata, di una approfondita e non sommaria discussione.

Dopo un intervento del senatore Zugno, il presidente Martinelli fa presente che le ragioni di urgenza si collegano alla prossima sospensione dei lavori parlamentari.

Il senatore Cifarelli osserva quindi che il sistema di accertamento previsto dal disegno di legge non sembra recare garanzie sufficienti contro la possibilità di evasioni.

Il senatore Masciale ed il senatore Soliano esprimono infine il loro avviso contrario all'articolo 19, che sancisce l'esonero dall'ob-

bligo di prestare cauzione per le ditte di notoria solvibilità.

Sono poi posti ai voti ed approvati gli articoli da 1 a 4 del disegno di legge.

Dopo un breve intervento del senatore Soliano, il quale avanza qualche dubbio sulla disposizione recata dall'ultimo comma dell'articolo 5, la norma viene approvata senza modifiche; vengono in fine approvati gli articoli da 6 a 31 del disegno di legge.

Viene quindi posto ai voti ed approvato un ordine del giorno, presentato dai senatori Zugno e Cifarelli, accolto dal Governo, con cui la Commissione finanze e tesoro, sottolineando che l'articolo 19 fa riferimento ai tributi previsti sui prodotti indicati all'articolo 1, invita il Governo a rendere nota a tutti gli uffici competenti, in sede di applicazione della legge, questa precisa volontà del legislatore.

Dopo dichiarazioni di voto contrario dei senatori Cifarelli e Masciale e di astensione del senatore Soliano, a nome del Gruppo comunista, il disegno di legge viene messo ai voti ed approvato.

**« Riordinamento del ruolo degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza » (2017)**, approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e approvazione).

Il presidente Martinelli, relatore alla Commissione, illustra il disegno di legge, rilevando che esso si rende necessario, tra l'altro, per l'ampiezza e la particolare delicatezza dei compiti assolti da tale corpo. Il relatore conclude il proprio intervento raccomandando l'approvazione del disegno di legge.

Il senatore Fortunati si dichiara contrario alla riduzione del ruolo dei quadri relativi ai gradi di tenente e sottotenente, mentre il senatore Cifarelli preannuncia il proprio voto contrario al provvedimento. Si dichiara invece favorevole, a nome del Gruppo della democrazia cristiana, il senatore Zugno.

Dopo una replica del relatore, vengono posti ai voti ed approvati gli articoli da 1 a 7, con l'annessa tabella.

Infine è approvato il disegno di legge nel suo complesso.

**« Dismissione di immobili militari ed assegnazione di fondi per il potenziamento delle Forze armate » (1967).**

(Rinvio del seguito della discussione).

Il sottosegretario Guadalupi dichiara che è intenzione del Governo studiare le possibilità di attuazione della richiesta, emersa nel corso dell'ultima seduta, di tener conto delle esigenze degli enti locali, nell'attribuzione dei beni dismessi; egli pertanto chiede che la discussione venga rinviata.

La proposta è accolta.

**« Interpretazione autentica dell'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e degli articoli 36 e 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, concernente il credito agrario » (1878)**, d'iniziativa dei senatori Zugno ed altri.

(Discussione e approvazione con modificazioni).

Il presidente Martinelli, relatore alla Commissione, illustra un nuovo testo dell'articolo unico del disegno di legge così formulato: « I prestiti concessi per gli scopi di cui all'articolo 2, n. 1, del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, a favore di enti o associazioni agrarie che si propongono la manipolazione la trasformazione e la utilizzazione in comune dei prodotti provenienti dalle aziende agrarie dei soci, sono da ritenersi assistiti dal privilegio legale previsto dal combinato disposto dell'articolo 8 del citato regio decreto-legge e dell'articolo 6 del decreto ministeriale 23 gennaio 1928 — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 febbraio 1928, n. 27 — contenente norme regolamentari per l'esecuzione del decreto-legge predetto. Tale privilegio non si estende però ai prodotti agricoli e zootecnici di cui al successivo punto 3 dello stesso articolo 2 del ricordato decreto-legge ».

Il senatore Zugno svolge un ordine del giorno con il quale si invita il Governo a rendere operante il Fondo interbancario ove l'esperimento degli atti esecutivi sui beni posti ad oggetto del privilegio indicato all'articolo 6 del decreto ministeriale 23 gennaio 1928, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 2 febbraio 1928, n. 27, abbia avuto esito totalmente o anche parzialmente negativo.

L'ordine del giorno, accolto dal Governo, viene posto ai voti ed approvato dalla Commissione, la quale approva, quindi, l'articolo unico del disegno di legge.

Si stabilisce altresì di mutare il titolo con il seguente: « Interpretazione autentica dell'articolo 8 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, in connessione con l'articolo 6 del decreto ministeriale 23 gennaio 1928, sulla concessione di prestiti per la utilizzazione, la manipolazione e la trasformazione di prodotti agricoli ».

#### IN SEDE REFERENTE

« Riordinamento del ruolo speciale transitorio degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza » (800-B), d'iniziativa dei senatori Limoni ed altri, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

(Richiesta di assegnazione in sede deliberante).

Il presidente Martinelli, relatore alla Commissione, propone che venga richiesta alla Presidenza del Senato l'assegnazione del disegno di legge in sede deliberante. Tale proposta viene accolta all'unanimità dalla Commissione, con l'accordo del rappresentante del Governo.

*La seduta termina alle ore 20,45.*

#### ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 7 DICEMBRE 1971

*Presidenza del Vice Presidente*

PIOVANO

*Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Elena Gatti Caporaso.*

*La seduta ha inizio alle ore 17,35.*

#### SULLA MANCATA ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1974

Il senatore Romano esprime il rammarico dei senatori comunisti e la loro viva prote-

sta per la mancata iscrizione all'ordine del giorno del disegno di legge, d'iniziativa dei senatori Papa ed altri, che tende alla autentica interpretazione dell'articolo 9 della legge 24 settembre 1971, n. 820, recante norme sull'ordinamento della scuola elementare; peraltro prende atto di una comunicazione quindi fatta dal sottosegretario Elena Gatti Caporaso, la quale tiene ad avvertire che, in ogni caso, il Governo avrebbe dovuto chiedere un breve rinvio della discussione del provvedimento.

#### IN SEDE DELIBERANTE

« Modifiche alla legge 27 ottobre 1969, n. 754, sulla sperimentazione negli istituti professionali » (2015), d'iniziativa dei deputati Rausa ed altri; Lenoci, approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e approvazione).

« Modifiche alla legge 27 ottobre 1969, n. 754, sulla sperimentazione negli istituti professionali » (1370), d'iniziativa dei senatori Bloise ed altri.

(Discussione e rinvio).

Riferisce il senatore Spigaroli osservando, anzitutto, quanto al disegno di legge numero 2015 che esso, nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, nella parte di merito riproduce sostanzialmente una norma già accolta dalla Commissione in sede di discussione della « legge-ponte »: porta infatti a seicento il numero dei corsi sperimentali post qualifica previsti dalla legge n. 754 del 1969 (peraltro 110 dei 250 corsi aggiuntivi saranno istituiti con effetto dal 1° gennaio 1972 ed i restanti 140 dal 1° ottobre dello stesso anno).

Il senatore Spigaroli sottolinea il carattere sperimentale dei corsi in parola, e conseguentemente la necessità che essi rimangano ancora di numero limitato, non solo in attesa di idonee verifiche, ma anche per l'indispensabile raccordo con la riforma della scuola secondaria superiore, di prossima presentazione. Giudica quindi prematuro il contenuto del disegno di legge n. 1370, che tende invece alla completa liberalizzazione del numero dei corsi di cui si tratta.

Concludendo, ribadisce poi la opportunità di una adeguata informativa sui risultati di detta sperimentazione, che si augura possa essere al più presto fornita dal Governo al Parlamento, nel quadro della relazione prevista dalla stessa legge istitutiva.

Ha quindi la parola la rappresentante del Governo.

La senatrice Gatti Caporaso si dice rammaricata per non essere in grado — a motivo dell'urgenza — di esporre i risultati della sperimentazione; su questa peraltro avverte di poter già esprimere un giudizio complessivamente favorevole, accennando fra l'altro al grande numero di domande per l'istituzione dei corsi in questione. Anch'essa peraltro conviene con il relatore alla Commissione sulla impossibilità di una completa liberalizzazione, sia per ragioni finanziarie, sia per esigenze di raccordo con la riforma della scuola secondaria.

Nella discussione che segue intervengono quindi la senatrice Maria Lisa Cinciari Rodano ed i senatori Zaccari e Limoni.

La senatrice Cinciari Rodano non condanna le ragioni addotte contro la liberalizzazione e sottolinea anche i gravi inconvenienti e le discriminazioni prodotte dal numero chiuso a danno di alunni appartenenti a classi meno favorite; avverte che i senatori comunisti rinunceranno comunque a chiedere l'abolizione di tale restrizione numerica solo per ragioni di ordine contingente temendo che ulteriori ritardi nell'approvazione del disegno di legge possano impedire l'istituzione anche del previsto limitato numero di nuovi corsi.

Un giudizio complessivamente positivo sulla sperimentazione effettuata (pur nei suoi limiti) con i corsi post qualifica è poi espresso dal senatore Zaccari, che illustra alla Commissione la situazione di difficoltà di molti allievi in seguito al rifiuto di iscrizione ai corsi in parola causato dal loro insufficiente numero; mentre il senatore Limoni ribadisce le preoccupazioni e le perplessità espresse in occasione della discussione della legge n. 754 del 1969, riguardo sia all'insufficiente formazione culturale fornita dagli istituti professionali, sia agli ef-

fetti del provvedimento sotto il profilo delle conseguenti iscrizioni alle università. L'oratore ritiene che prima del superamento della fase sperimentale occorrerà procedere ad una profonda e seria revisione delle strutture dell'insegnamento professionale, in vista della maggiore incidenza da dare alla componente culturale. Nel manifestare, comunque, il suo assenso tiene a ribadire i limiti dei corsi post qualifica: questi infatti, mentre liberano la scuola — giustamente, a suo avviso — da non più accettabili forme di selezioni di fatto legate all'appartenenza ad una data classe sociale, non offrono ancora soddisfacenti garanzie atte ad evitare che l'operazione si risolva in un'ulteriore facilitazione degli accessi alle università e in una nuova spinta allo scadimento degli studi secondari.

Il presidente Piovano dà quindi comunicazione del parere (favorevole, con osservazioni) espresso dalla 1<sup>a</sup> Commissione (a tali osservazioni aderisce il senatore Baldini) e del parere favorevole della 5<sup>a</sup> Commissione.

Si passa quindi all'esame degli articoli del disegno di legge n. 2015: sono approvati senza modificazioni.

La Commissione approva infine nel suo insieme il disegno di legge stesso (si astengono i senatori comunisti) e, su proposta della senatrice Cinciari Rodano, dopo breve dibattito (cui prendono parte i senatori Romano e Spigaroli) conviene di non considerare assorbito nell'anzidetto provvedimento il disegno di legge n. 1370.

#### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Piovano prende atto della richiesta formulata dal senatore Baldini (al quale si associa il senatore Romano) a che nella prossima settimana la Commissione torni a riunirsi per proseguire l'esame del disegno di legge n. 1802, recante delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale della scuola.

*La seduta termina alle ore 18,35.*

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

SABATO 4 DICEMBRE 1971

Presidenza del Presidente  
TOGNI

*Intervengono il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni Bosco ed il Sottosegretario di Stato per la marina mercantile Cavazzali.*

*La seduta ha inizio alle ore 10,30.*

**IN SEDE REFERENTE**

« **Soppressione dell'Ispettorato generale delle telecomunicazioni presso la Direzione generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni** » (1939), d'iniziativa dei senatori Bruni ed altri.

(Esame e richiesta di assegnazione in sede deliberante).

Il senatore Sammartino riferisce ampiamente alla Commissione sul disegno di legge, di cui pone in luce l'opportunità e l'urgenza; propone quindi di chiedere al Presidente del Senato l'assegnazione del provvedimento in sede deliberante.

Il senatore Cavalli si dichiara in linea di massima contrario al disegno di legge e afferma che il Gruppo del partito comunista potrà accogliere la proposta del relatore, solo dopo che la Commissione si sarà espressa su tre emendamenti, che illustra: il primo, tendente a sopprimere l'articolo 2, che non risponde ad esigenze funzionali; il secondo, all'articolo 3, che a suo avviso andrebbe modificato; il terzo, infine, all'articolo 4, nel quale la facoltà di distacco o di comando attribuita al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni andrebbe soppressa, e la relativa disposizione andrebbe sostituita da altra, concernente l'obbligo di destinare tutti gli ex dipendenti dell'attuale Ispettorato generale delle telecomunicazioni ai nuovi uffici.

Dopo che il senatore De Leoni ha chiesto ed ottenuto dal relatore alcuni chiarimenti,

prende la parola il senatore Bruni, primo proponente del disegno di legge, il quale si pronuncia in senso contrario alla proposta di emendamento avanzata dal senatore Cavalli all'articolo 2 e favorevole invece ad accogliere l'emendamento all'articolo 4; per quanto concerne l'emendamento all'articolo 3, dichiara di rimettersi alla Commissione.

Il senatore Genco si associa al precedente oratore, dichiarandosi contrario all'emendamento del senatore Cavalli all'articolo 2.

Il ministro Bosco esprime quindi avviso negativo sulle proposte di modificazione avanzate agli articoli 2 e 3 e si dice invece disposto ad accogliere l'emendamento presentato dal senatore Cavalli all'articolo 4.

Infine, dopo che il senatore Cavalli, in considerazione della replica del ministro Bosco, ha affermato a nome del Gruppo comunista di non opporsi alla proposta del relatore per il trasferimento del disegno di legge in sede deliberante, la Commissione unanime, con l'assenso del rappresentante del Governo, decide di chiedere al Presidente del Senato il mutamento di assegnazione. Rimane stabilito che l'articolo 4 verrà modificato, nel senso di sostituire le parole: « possono essere » con l'altra « saranno ».

**IN SEDE DELIBERANTE**

« **Autorizzazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni alla costituzione di diritti irrevocabili d'uso su cavi sottomarini telefonici internazionali di proprietà dello Stato** » (1893).

(Discussione e approvazione con modificazioni).

Il senatore Sammartino riferisce brevemente sul disegno di legge.

Il ministro Bosco illustra ulteriormente il provvedimento, raccomandandone la sollecita approvazione.

Dal canto suo, il senatore Genco, dichiarandosi favorevole al disegno di legge, propone di integrare il secondo comma dell'articolo 1, nel senso di estendere la costituzione dei diritti irrevocabili di cui al primo comma anche alle società italiane concessionarie di servizi di telecomunicazioni internazionali ad uso pubblico; inoltre, propone di modificare il secondo comma dell'articolo 2 al fine di precisare che tanto la

quota parte del costo capitale del circuito, quanto la quota degli oneri di manutenzione, devono essere proporzionali al rapporto fra i circuiti oggetto del diritto irrevocabile di uso e il titolo dei circuiti realizzati sul cavo.

Successivamente, dopo che il senatore Catalano ha prospettato l'opportunità di modificare il primo comma dell'articolo 1 in correlazione con il secondo comma dell'articolo 2, e che il ministro Bosco ha espresso parere non favorevole alla suddetta modificazione, prende la parola il senatore Andò, dichiarandosi contrario alla proposta del senatore Catalano. Infine la Commissione delibera di modificare gli articoli 1 e 2 secondo le proposte del senatore Genco; in particolare, l'emendamento all'articolo 1 viene approvato in un testo proposto dal senatore Bruni e modificato secondo i suggerimenti del ministro Bosco.

Approvato anche l'articolo 3, nel testo originario, la Commissione accoglie il disegno di legge nel suo complesso.

« **Finanziamento per l'edilizia degli istituti di prevenzione e di pena** » (1981), approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e approvazione).

Sul disegno di legge riferisce ampiamente alla Commissione, in senso favorevole, il senatore Andò.

Dopo interventi dei senatori Crollalanza e Catalano e del sottosegretario Cavezzali, la Commissione approva il disegno di legge nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

« **Concessione in proprietà di alloggi costruiti dallo Stato in conseguenza di terremoti** » (1745).

(Discussione e rinvio).

Il senatore Genco riferisce ampiamente alla Commissione sul disegno di legge, che giudica meritevole di approvazione pur se, a suo avviso, il termine posto nel primo comma dell'articolo 1 può dar luogo a perplessità; inoltre — aggiunge — ove il provvedimento venisse accolto dalla Commissione, occorrerebbe considerare in esso as-

sorbito il disegno di legge d'iniziativa del senatore Murmura (concernente il riscatto degli alloggi costruiti in Calabria a seguito degli eventi tellurici del 1947 a norma del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2), vertente su materia analoga, ed avente efficacia più limitata.

Dopo un intervento del senatore Sammartino, prende la parola il senatore Crollalanza, favorevole a modificare l'articolo 1 nel senso di assoggettare ad un'unica disciplina tutti gli alloggi costruiti a carico dello Stato in conseguenza di terremoti, ultimati dopo il 1° gennaio 1946.

I senatori Catalano e Maderchi chiedono che il primo comma dell'articolo 1 sia modificato al fine di precisare che hanno diritto ai benefici indicati al primo comma solo coloro che siano in possesso dei requisiti occorrenti per l'assegnazione di alloggi economici e popolari.

Dopo che il senatore Andò ha proposto, a sua volta, di precisare che i benefici di cui all'articolo 1 devono essere attribuiti esclusivamente a coloro che abitino gli alloggi in discussione a giusto titolo, prende la parola il sottosegretario Cavezzali, favorevole invece a non modificare l'articolo 1.

Infine, su proposta del senatore Maderchi — che pure si dichiara, in linea di massima, non contrario al provvedimento — la Commissione decide di rinviare alla prossima seduta il seguito della discussione del disegno di legge.

#### CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che la Commissione tornerà a riunirsi martedì 7 dicembre, alle ore 17,30: all'ordine del giorno della seduta odierna verranno aggiunti i disegni di legge nn. 1907, concernente provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche, e 1950-B, concernente la concessione di contributi per opere ospedaliere per l'anno finanziario 1971, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

*La seduta termina alle ore 12,40.*

MARTEDÌ 7 DICEMBRE 1971

Presidenza del Presidente  
TOGNI

*Intervengono i Sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Russo, per i trasporti e l'aviazione civile Vincelli, per le poste e le telecomunicazioni D'Arezzo e per la marina mercantile Cavezzali.*

*La seduta ha inizio alle ore 17,30.*

#### IN SEDE DELIBERANTE

« **Proroga dei termini per l'esecuzione delle opere di costruzione del canale Milano-Cremona-Po** » (1869), d'iniziativa dei senatori Lombardi ed altri. (Discussione e approvazione con modificazioni).

Il relatore alla Commissione, senatore Piccolo, illustra le finalità del disegno di legge, che consta di due articoli. Con il primo, sono prorogati fino al 31 dicembre 1980 tutti i termini previsti dalla legge 10 ottobre 1962, n. 1549, concernente le opere di costruzione del canale Milano-Cremona-Po. Il secondo articolo, in deroga a talune disposizioni del Codice della navigazione, prevede che le operazioni di imbarco, sbarco, trasbordo e movimento in genere delle merci nei porti ed approdi della navigazione interna siano disciplinati dalla legge 3 maggio 1955, n. 407.

Il senatore Cavalli esprime perplessità circa la formulazione dell'articolo 2 che, pur abrogando alcune disposizioni del Codice della navigazione, non fissa tuttavia una precisa disciplina legislativa delle menzionate operazioni, dando adito a possibili, controverse interpretazioni che finiranno col favorire, ad avviso dell'oratore, gli interessi di coloro che attualmente monopolizzano le operazioni portuali della navigazione interna, con gravi disagi della manodopera in esse impiegata. Egli propone pertanto di sopprimere lo stesso articolo 2.

Il senatore Lombardi, dichiara di non condividere i dubbi e le perplessità del senatore Cavalli, dal momento che il richiamo, fatto all'articolo 2 della legge 3 maggio 1955, n. 407, consente in effetti il ricorso alle compagnie di facchinaggio, offrendo così

maggiori opportunità di lavoro alla manodopera portuale che risulta quindi sufficientemente garantita.

Alle argomentazioni del senatore Lombardi si associa il senatore Crollanza, il quale sottolinea l'urgente esigenza di un potenziamento del sistema idroviario nazionale, indispensabile infrastruttura nell'economia del Paese.

Il senatore Abenante precisa che le critiche avanzate dal Gruppo comunista al disegno di legge non riguardano l'utilità del sistema idroviario e quindi l'esigenza di quella proroga prevista dall'articolo 1, che, ad avviso dell'oratore, va indubbiamente mantenuto; dubbi e perplessità permangono tuttavia, afferma il senatore Abenante, per quanto attiene all'articolo 2, che mal si concilia con l'insieme delle norme del Codice della navigazione. L'oratore ribadisce pertanto la validità della proposta del senatore Cavalli, tendente a sopprimere l'articolo 2 ed auspica, allo stesso tempo, una sollecita revisione del Codice stesso, tale da condurre ad una più organica sistemazione di tutta la materia.

Il relatore Piccolo si dichiara favorevole all'emendamento soppressivo dell'articolo 2 ed alla proposta si associano anche i sottosegretari Vincelli e Cavezzali.

Posto ai voti, l'articolo 1 del disegno di legge è approvato. Parimenti approvato è l'emendamento soppressivo dell'articolo 2, con l'impegno unanime della Commissione di sottoporre, quanto prima, l'intero argomento ad un ulteriore approfondimento.

È infine approvato nel suo complesso il disegno di legge che nel nuovo testo risulta composto di un articolo unico.

« **Passaggio agli enti portuali di Genova, Savona e Napoli dell'esercizio ferroviario nell'ambito dei porti stessi** » (2626), d'iniziativa dei deputati Cerravolo ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e approvazione).

Il presidente Togni riferisce sul disegno di legge che, modificando talune precedenti disposizioni, prevede il passaggio dal sistema di concessione alla diretta gestione dell'esercizio ferroviario da parte degli Enti por-

tuali di Genova, Savona e Napoli, nell'ambito dei rispettivi porti.

Il senatore Cavalli si dichiara favorevole al disegno di legge, rilevando che esso, fra l'altro, elimina il sistema degli appalti in concessione, di cui ben note sono le gravi difficoltà di gestione. Dopo un intervento del senatore Abenante che si dichiara anche egli favorevole al disegno di legge, auspicando l'assorbimento della manodopera già impiegata nei servizi in concessione, i due articoli, di cui il disegno di legge consta, posti ai voti, sono approvati. Infine è approvato il provvedimento nel suo complesso.

« Collegamento viario e ferroviario fra la Sicilia ed il Continente » (1882-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati. (Discussione e approvazione).

Il relatore Andò illustra alla Commissione gli emendamenti apportati al provvedimento dall'altro ramo del Parlamento. Dopo aver notato che si tratta in linea di massima di modifiche a carattere tecnico, l'oratore si sofferma su taluni punti che, a suo avviso, vanno evidenziati in modo particolare: si tratta della diversa formulazione del secondo comma dell'articolo 1, con la quale si esclude la partecipazione di capitali privati al finanziamento delle opere previste dal disegno di legge e della nuova stesura dell'articolo 4, nel quale si prevede ora che alla redazione del progetto di massima partecipino, accanto alla società concessionaria, l'ANAS e l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato; degno di menzione, a suo avviso, è infine il comma aggiuntivo dello stesso articolo 4, con il quale si precisano particolari procedure di ammortamento degli eventuali disavanzi di bilancio che potrebbero determinarsi per la società concessionaria, in considerazione del carattere eccezionale della opera e della presumibile entità dei mezzi finanziari occorrenti per la sua realizzazione.

Dopo un breve intervento del senatore Cavalli, il quale si dichiara favorevole alle modifiche introdotte, rilevando che talune di esse erano già state proposte in sede di esame da parte della Commissione, prende la parola il senatore Crollalanza, il quale afferma di approvare incondizionatamente il

disegno di legge, che consente di passare alla fase operativa nell'attuazione di un'opera fondamentale ai fini del riscatto socio-economico delle Regioni meridionali.

Infine sono approvati gli emendamenti introdotti dalla Camera dei deputati ed il disegno di legge nel suo complesso.

« Ulteriore aumento delle partecipazioni azionarie dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in aggiunta a quello disposto con legge 10 dicembre 1969, n. 969 » (1955), approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e approvazione con modificazioni).

Il relatore alla Commissione, senatore Sammartino, sottolinea che il disegno di legge si prefigge di aumentare ulteriormente le partecipazioni azionarie dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato soprattutto per accentuare la presenza dell'Istituto nazionale trasporti nel settore dei servizi automobilistici di linea e potenziare quindi la rete di comunicazioni, con particolare riguardo alle accresciute esigenze di molte zone del Paese.

Il presidente Togni dà quindi notizia del parere favorevole espresso sul disegno di legge dalla 5ª Commissione, rilevando che, nell'emissione del parere, la stessa Commissione ha precisato che l'indicazione di copertura, contemplata nell'articolo 2, resterà valida solo se l'iter legislativo del provvedimento sarà perfezionato entro il 31 dicembre prossimo.

Il senatore Avezzano Comes propone un articolo aggiuntivo — che nella stesura definitiva del provvedimento dovrebbe essere premesso all'articolo 1 — inteso ad autorizzare l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a partecipare ad imprese in forma di società per azioni, aventi per fine l'acquisizione, l'incremento e l'esercizio di trasporti terrestri nonchè di servizi complementari ed accessori.

Il sottosegretario Vincelli, dopo aver sottolineato che l'Istituto nazionale trasporti ha di recente potenziato i suoi interventi nel campo delle linee automobilistiche, anche per sopperire alle carenze ed ai limiti mostrati da imprese private del settore, si dichiara

favorevole all'emendamento proposto dal senatore Avezzano Comes, che tende a precisare l'ambito e le modalità degli interventi dell'Istituto nazionale trasporti.

Posto ai voti, l'articolo aggiuntivo suggerito dal senatore Avezzano Comes viene approvato. Parimenti approvati sono i successivi articoli e il disegno di legge nel suo complesso.

« **Concessione dei contributi per opere ospedaliere per l'anno finanziario 1971** » (1950-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e approvazione con modificazioni).

Il relatore alla Commissione, senatore Piccolo, evidenzia la finalità del disegno di legge, che è quella di porre a disposizione del Dicastero dei lavori pubblici fondi da utilizzare per il completamento di opere ospedaliere, la cui costruzione, già in fase avanzata, potrebbe essere intralciata dalla carenza di finanziamenti. L'oratore, illustrando gli emendamenti introdotti dall'altro ramo del Parlamento, fa rilevare che essi hanno un carattere restrittivo, poichè limitano la destinazione dei fondi soltanto a costruzioni già iniziate, impedendo la loro utilizzazione per altre opere di cui esistano i progetti esecutivi, con la conseguenza di lasciare inerti cospicue somme ed accentuare così il deprecato fenomeno dei residui passivi.

Concludendo, il relatore si dichiara favorevole agli emendamenti apportati dalla Camera dei deputati, tranne per quelli relativi agli articoli 3 e 5 che, a suo avviso, alterano lo spirito della legge.

Il senatore Scarpa esprime perplessità circa l'articolo 2 emendato dalla Camera dei deputati, secondo cui il programma degli interventi per il 1971 dovrà comprendere esclusivamente il completamento delle costruzioni già iniziate: il termine « esclusivamente », a suo avviso, limita oltre misura il programma degli interventi e pertanto propone di sopprimerlo; in ordine all'articolo 3, giudica opportuno portare da 30 a 60 giorni il termine previsto per le proposte delle Regioni.

Interviene nella discussione il senatore Sammartino il quale, ricordato il dibattito

svoltosi precedentemente in Commissione sul provvedimento, manifesta numerose riserve circa le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati; conclude, dichiarandosi favorevole agli emendamenti del senatore Scarpa e suggerendo da parte sua la soppressione dell'articolo 7, introdotto dalla Camera dei deputati.

Il sottosegretario Russo afferma che il Governo, nel proporre il provvedimento intendeva contribuire alla soluzione del problema dei residui passivi, mobilitando notevoli stanziamenti in un settore, quale quello ospedaliero, particolarmente carente di interventi immediati.

Il rappresentante del Governo, dichiaratosi favorevole agli emendamenti del senatore Scarpa agli articoli 2 e 3, propone a sua volta di ripristinare l'articolo 5 nel testo già approvato dal Senato.

Si passa quindi alla votazione delle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

L'articolo 2 viene approvato, con la soppressione della parola « esclusivamente », dal testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

L'articolo 3 viene approvato con una modifica al primo comma, nel senso di prevedere che il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a concedere contributi sulla spesa indicata nel programma redatto ai sensi dell'articolo 2, sentite le proposte che dovranno pervenire dalle Regioni entro 60 giorni dall'entrata in vigore della normativa in esame.

Parimenti modificato, rispetto al testo della Camera dei deputati, risulta l'articolo 4, che la Commissione, aderendo alla richiesta del senatore Sammartino, approva in una formulazione a tenore della quale una quota non superiore al 5 per cento della spesa prevista dall'articolo 1 è riservata a disposizione del Ministero dei lavori pubblici, da impiegarsi, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con le Regioni interessate, ove ricorrano particolari e urgenti situazioni determinate da sopraggiunte esigenze tecniche e sanitarie.

Quindi la Commissione, dopo aver deliberato il ripristino dell'articolo 5, soppresso dalla Camera dei deputati, decide di sopprimere, secondo la proposta del senatore Sammartino, l'articolo 7. Infine, posto ai voti, il disegno di legge è approvato nel suo complesso.

« Proroga del termine previsto dal secondo comma dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1970, numero 1042, recante provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont » (1949), d'iniziativa del senatore Montini.  
(Approvazione con modificazioni).

Senza dibattito, la Commissione aderisce alle favorevoli conclusioni del senatore Sammartino (il quale riferisce sul disegno di legge in sostituzione del senatore Andò, assente per altri impegni parlamentari) ed approva l'articolo unico del disegno di legge con un emendamento aggiuntivo, nel quale si stabilisce che il termine oggetto della norma in esame è prorogato al 30 giugno 1972 per gli insediamenti abitativi ricadenti nei piani particolareggiati di attuazione definitivamente approvati.

*La seduta termina alle ore 20,30.*

## AGRICOLTURA (9<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 7 DICEMBRE 1971

*Presidenza del Vice Presidente*  
SCARDACCIONE

*La seduta ha inizio alle ore 17,50.*

### IN SEDE DELIBERANTE

« Estensione dell'indennità forestale spettante al personale del ruolo tecnico superiore forestale a tutto il personale delle carriere di concetto ed esecutiva dell'Amministrazione del Corpo forestale dello Stato » (2018), d'iniziativa del deputato Boffardi Ines, approvato dalla Camera dei deputati.  
(Rimessione all'Assemblea).

Il Presidente dà lettura di una comunicazione del Presidente del Senato da cui ri-

sulta che il Governo, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 35, secondo comma, del Regolamento del Senato, ha chiesto di rimettere all'Assemblea il disegno di legge n. 2018, già assegnato alla Commissione in sede deliberante.

Avverte quindi che l'esame del disegno di legge n. 2018 proseguirà in sede referente.

### IN SEDE REFERENTE

(Esame del disegno di legge n. 2018 sopra indicato).

Il Presidente dà notizia di numerosi telegrammi inviati alla Commissione con i quali i rappresentanti delle categorie del personale amministrativo di concetto e del personale esecutivo del Corpo forestale dello Stato sollecitano l'approvazione del disegno di legge.

Il senatore Mazzoli, relatore alla Commissione, ricorda che la 11<sup>a</sup> Commissione permanente della Camera dei deputati ha approvato in sede deliberante il disegno di legge per la concessione dell'indennità di servizio forestale al personale tecnico superiore (ufficiali) ed al personale tecnico di concetto del Corpo forestale dello Stato, già approvato dalla 9<sup>a</sup> Commissione. Nella stessa seduta, la Commissione agricoltura della Camera, approvando il disegno di legge di iniziativa del deputato Ines Boffardi, estendeva tale indennità al personale amministrativo di concetto ed al personale esecutivo dello stesso Corpo forestale dello Stato. Espone i motivi di equità, per l'eliminazione di sperequazioni retributive venute a determinarsi fra le varie categorie del Corpo forestale nonché rispetto ad altre categorie di dipendenti dello Stato, che ispirano il disegno di legge in esame, e conclude proponendo alla Commissione di pronunciarsi in senso favorevole sul disegno di legge medesimo.

All'unanimità la Commissione conferisce infine al relatore il mandato a riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

*La seduta termina alle ore 18,10.*

**LAVORO (11<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 7 DICEMBRE 1971

*Presidenza del Presidente*

MANCINI

*Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Rampa.**La seduta ha inizio alle ore 16,45.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

In apertura di seduta, i senatori Palazzeschi e Di Prisco lamentano che sia stata convocata la Commissione per procedere alla discussione di disegni di legge appena pervenuti dall'altro ramo del Parlamento, senza dare possibilità ai singoli commissari di conoscere e approfondire il contenuto dei provvedimenti stessi.

**IN SEDE DELIBERANTE**

« **Estensione del servizio di riscossione dei contributi associativi tramite gli enti previdenziali alle categorie non agricole** » (2022), d'iniziativa dei deputati Bianchi Fortunato ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e rinvio).

Il senatore Pozzar, relatore alla Commissione, illustra il disegno di legge, che conferisce al Ministro del lavoro e della previdenza sociale la facoltà di autorizzare l'INPS, l'INAM e l'INAIL ad assumere, su richiesta delle associazioni sindacali a carattere nazionale, il servizio di esazione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, nonché dei contributi per assistenza contrattuale che siano stabiliti dai contratti di lavoro. L'oratore conclude esprimendo qualche riserva sulla opportunità di disciplinare in sede legislativa una materia regolata sino ad oggi da accordi sindacali.

Nella discussione che segue intervengono — manifestando le stesse perplessità espresse dal relatore — i senatori Bisantis, Torelli, Brambilla, Di Prisco e Palazzeschi; in parti-

colare, il senatore Brambilla chiede che alla Commissione sia comunicato in modo preciso il parere delle associazioni sindacali dei lavoratori. Intervengono in senso favorevole i senatori Coppo e De Vito.

Prende quindi la parola il sottosegretario Rampa, il quale sottolinea, tra l'altro, che il disegno di legge estende sostanzialmente agli altri settori produttivi quanto già disposto per il settore agricolo dalla legge 12 marzo 1968, n. 334.

La Commissione delibera infine, su proposta del senatore Torelli, di richiedere il parere della 1<sup>a</sup> Commissione sugli aspetti di costituzionalità implicati dal disegno di legge.

Il seguito della discussione è quindi rinviato ad altra seduta.

« **Tutela delle lavoratrici madri** » (2020), d'iniziativa dei deputati Pazzaglia ed altri; Novella ed altri; Storti ed altri; Polotti ed altri; Bonomi ed altri; Sgarbi Bompani Luciana ed altri; Anselmi Tina ed altri; Anselmi Tina ed altri, approvato dalla Camera dei deputati).

(Discussione e approvazione).

Il senatore Pozzar illustra il disegno di legge, inteso ad ampliare e migliorare il testo della legge 3 novembre 1950, n. 860, e ne pone in rilievo gli aspetti che interessano maggiormente le lavoratrici madri. Tali aspetti concernono l'estensione, con parità di trattamento, dei benefici previsti dalla legge n. 860 a tutte le lavoratrici dipendenti, comprese le salariate, le braccianti agricole e le lavoratrici a domicilio; il riconoscimento di periodi di congedo obbligatorio e di congedo facoltativo per il caso di parto, con la corresponsione rispettivamente dell'ottanta per cento e del trenta per cento della retribuzione (al fine di favorire la presenza della madre accanto al bambino nel primo anno di età); il diritto ad un riposo giornaliero retribuito di due ore qualora non si usufruisca del congedo facoltativo e all'assenza dal lavoro in caso di malattia del bambino che abbia meno di tre anni; la estensione infine della stessa tutela alle coltivatrici dirette, artigiane e addette al set-

tore del commercio, alle quali viene riconosciuta altresì la corresponsione di un assegno di natalità per l'importo di lire 50 mila a partire dal 1° luglio 1972.

Dopo aver rilevato che gli aspetti positivi del provvedimento non possono far tacere alcune perplessità di carattere non soltanto formale suscitate dal testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento, l'oratore conclude raccomandando alla Commissione una rapida approvazione del disegno di legge.

Aperta la discussione, intervengono i senatori Dolores Abbiati Greco (che fa presenti le riserve del Gruppo comunista e preannuncia emendamenti migliorativi), Tropeano, Franca Falcucci, Pozzar, Angelini, il presidente Mancini e il sottosegretario Rampa, che ravvisa anch'egli l'opportunità di una revisione del testo legislativo sotto un profilo tecnico.

Si passa quindi all'esame degli articoli.

Senza discussione sono approvati gli articoli da 1 a 14.

L'articolo 15 è approvato, dopo un intervento del sottosegretario Rampa (che sottolinea l'impegno del Governo di rivedere il contenuto del provvedimento in armonia con i decreti delegati in corso di emanazione in applicazione della legge 30 aprile 1969, n. 153) e una dichiarazione di astensione dal voto del senatore Di Prisco.

La Commissione approva poi l'articolo 16 (dopo aver respinto due emendamenti presentati dal senatore Pozzar) e gli articoli da 17 a 20.

L'articolo 21 è approvato, dopo la reiezione di un emendamento sostitutivo dell'intero articolo presentato dai senatori Dolores Abbiati Greco e Mammucari. Respinti altresì un emendamento per l'inserimento di un articolo aggiuntivo 22-bis e un emendamento sostitutivo dell'articolo 23, proposti dagli stessi senatori, la Commissione approva gli articoli 23 e 24.

L'articolo 25 è approvato, dopo che il presidente Mancini ha dichiarato preclusi due emendamenti presentati allo stesso articolo dalla senatrice Dolores Abbiati Greco.

Approvati quindi senza discussione gli articoli da 26 a 29, la Commissione respinge due emendamenti presentati dai senatori Dolores Abbiati Greco e Mammucari all'articolo 30. Tale articolo è approvato, dopo che il presidente Mancini ha dichiarato preclusi altri quattro emendamenti.

Vengono infine approvati, senza discussione, i restanti articoli e — dopo dichiarazioni di voto favorevole del senatore Torelli, di astensione dal voto dei senatori Di Prisco e Dolores Abbiati Greco e dopo una dichiarazione del sottosegretario Rampa — il disegno di legge nel suo complesso.

*La seduta termina alle ore 20,10.*

### COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

VENERDÌ 10 DICEMBRE 1971

*Presidenza del Presidente  
OLIVA*

*Intervengono il Ministro del turismo e dello spettacolo Matteotti, i Sottosegretari di Stato per il turismo e lo spettacolo Evangelisti e per l'industria, il commercio e l'artigianato Amadei.*

*La seduta ha inizio alle ore 17.*

**ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 21 DELLA LEGGE 28 OTTOBRE 1970, N. 775, DELLO SCHEMA DI DECRETO DELEGATO CONCERNENTE « RIORDINAMENTO DEL MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO E DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO ».**

(Seguito e conclusione).

Il presidente Oliva illustra le proposte da lui elaborate per il parere della Commissione in ordine allo schema di decreto in titolo, sul quale si sofferma — dopo talune premesse di carattere generale — con riferimento ai singoli articoli.

La Commissione accoglie innanzitutto le proposte formulate dal Presidente sull'articolo 1, nonché sull'articolo 2, in ordine al

quale conferma l'orientamento di non consentire a deleghe di funzioni alle Regioni in base alla legge n. 775. Esamina quindi lo schema di parere con riguardo all'articolo 3, relativo all'ordinamento del Ministero del turismo e dello spettacolo: il presidente Oliva ritiene che non possa conservarsi una direzione generale per il turismo (in luogo della quale occorrerebbe prevedere tutt'al più un ispettorato generale, articolato su un numero ridotto di divisioni), mentre le competenze relative allo sport potrebbero confluire nella direzione generale dello spettacolo.

In argomento si svolge un ampio dibattito.

Ad avviso del senatore Del Nero, le funzioni relative alla predisposizione delle leggi-quadro ed ai rapporti internazionali richiederebbero il mantenimento, in seno al Ministero, di un ufficio organico quale la direzione generale per lo sviluppo turistico (proposta dal Governo) o un servizio di tipo equivalente, senza interferire con ciò sull'esercizio delle competenze regionali; si dovrebbe inoltre evitare l'assorbimento dello sport nell'ambito dello spettacolo. Quest'ultima preoccupazione viene condivisa dal deputato Lattanzi — per il quale occorre assicurare in materia sportiva una struttura che consenta di affrontare in maniera nuova i problemi del settore — che dichiara invece di propendere per l'opinione del Presidente circa la direzione generale del turismo.

Il senatore De Zan, premesso che forse si potrebbe porre in dubbio la stessa opportunità di conservare il dicastero in questione, come organo particolare di amministrazione a livello di Governo, dichiara che, non volendosi ricorrere ad una soluzione così drastica, occorre allora potenziare l'intervento del Ministero nel settore sportivo riordinando le sparse competenze facenti capo attualmente a varie amministrazioni e costituendo una direzione generale dello sport. Il senatore Nocè prospetta l'esigenza di un organo capace di assicurare il raccordo tra problemi turistici internazionali e locali. Il senatore Orlando afferma l'opportunità di mantenere separati, in seno al dicastero, i

servizi dello sport da quelli dello spettacolo, concordando con il Presidente sull'esigenza di non mantenere una direzione generale per il turismo, per il rapporto logico esistente tra riordinamento del Ministero e trasferimento delle funzioni alle Regioni. Il deputato Venturoli ritiene che una compiuta valutazione dello schema di riordinamento del Ministero possa operarsi solo avendo presente con sufficiente esattezza i contingenti di personale da trasferire alle Regioni.

Il ministro Matteotti, prendendo la parola, dichiara che non può ritenersi contrastante con la disposizione contenuta al n. 3 dell'articolo 1 della legge n. 775 (nel suo riferimento alle competenze residue dello Stato) il mantenimento di un livello burocratico adeguato, senza con ciò interferire nella sfera di competenza delle Regioni. Riallacciandosi quindi ad un suo precedente intervento in Commissione il Ministro aggiunge che la materia sportiva non appare assimilabile a quella dello spettacolo, e ribadisce il suo intendimento di promuovere un coordinamento delle competenze in materia di formazione psico-fisica della gioventù, onde sarebbe utile che la Commissione, nell'esprimere il proprio parere, considerasse favorevolmente la istituzione di una direzione generale dello sport, sia pure, allo stato attuale, per le sole attività di controllo.

Il deputato Caruso obietta che il criterio direttivo contenuto al n. 1 dell'articolo 1 della legge n. 775 prevede la soppressione delle direzioni generali preposte all'esercizio di competenze statali trasferite alle Regioni, onde nessun organo ministeriale di amministrazione attiva può essere conservato in materia, se non sotto forma di organismo per elaborare dati in seno all'ufficio studi e programmazione alle dipendenze del Ministro; aggiunge, circa la nuova struttura dell'amministrazione preposta alla materia sportiva, che essa non può porsi in connessione con il riordinamento conseguente all'attuazione dell'ordinamento regionale. Dal canto suo il senatore Darè, pur concordando su un indirizzo volto alla sburocratizzazione, sottolinea la necessità di non far venir

meno le strutture necessarie alle esigenze dei rapporti turistici internazionali nonché a quelle del settore sportivo. Su quest'ultima esigenza si sofferma, in particolare, anche il deputato Reggiani lamentando l'insufficienza delle strutture dello Stato per la formazione sportiva, ed auspicando una direzione generale dello sport. Il deputato Antonio Mancini ritiene che i servizi informativi del turismo debbano confluire nella direzione generale degli affari generali e dei programmi, alla quale dovrà accompagnarsi una direzione generale per lo spettacolo e sport.

Anche i senatori Scardaccione ed Orlando convengono sull'opportunità della riduzione da tre a due delle direzioni generali.

Dopo che il sottosegretario Evangelisti ha sottolineato la necessità che lo Stato promuova una idonea formazione sportiva dei giovani, auspicando che la Commissione, attraverso un voto, prefiguri il contenuto delle future competenze del ministero nel settore, il deputato Ballardini dichiara che il problema della ristrutturazione delle competenze in materia sportiva rientra nel più ampio quadro della legge sull'organizzazione del Governo, la cui attuazione dovrebbe essere auspicata da un voto della Commissione.

Al termine del dibattito, la Commissione conviene sull'orientamento di proporre la soppressione della direzione generale del turismo; sulla base di una proposta del deputato Ballardini, conviene quindi di proporre la previsione — oltre alla direzione generale dello spettacolo — di una direzione generale dei programmi, dell'organizzazione e dei servizi turistici, sportivi ed ispettivi. Porta quindi il proprio esame sulle divisioni — in ordine alle quali si suggeriscono talune modifiche in conseguenza dell'orientamento assunto in ordine alle direzioni generali — e conviene poi sull'opportunità di prevedere, in luogo dell'attuale Consiglio centrale del turismo — da sopprimere — un organismo del tutto nuovo nel quale realizzare un incontro tra Governo e Regioni.

Dopo che il ministro Matteotti ha prospettato talune questioni connesse all'erogazione di taluni stanziamenti in via di esaurimento,

la Commissione definisce il proprio orientamento in ordine ai successivi articoli, convenendo tra l'altro sull'opportunità che si debba avviare un processo che conduca ad una più organica strutturazione delle competenze in materia sportiva.

Infine, all'unanimità, approva il parere complessivo sullo schema di decreto in titolo, autorizzando il Presidente a trasmetterlo al Governo.

#### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Oliva fa presente che, stante la prossima scadenza dei termini ad essa assegnati, la Commissione dovrà emettere il parere sugli altri tre schemi di decreti al suo esame prima delle vacanze natalizie, utilizzando le pause dei lavori per l'elezione del Presidente della Repubblica. Avverte pertanto che la Commissione è convocata per sabato 11 dicembre, alle ore 10, per proseguire l'esame dello schema sul riordinamento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

*La seduta termina alle ore 20,30.*

SABATO 11 DICEMBRE 1971

*Presidenza del Presidente  
OLIVA*

*La seduta ha inizio alle ore 10,30.*

**ESAME, AI SENSI, DELL'ARTICOLO 21 DELLA LEGGE 28 OTTOBRE 1970, N. 775, DELLO SCHEMA DI DECRETO DELEGATO CONCERNENTE «RIORDINAMENTO DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO E DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO».**

(Seguito e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in titolo.

Il presidente Oliva, raffrontando talune disposizioni dello schema con le indicazioni contenute in un documento fatto perveni-

re alla Commissione dal Ministro dell'industria, si sofferma innanzitutto sulla composizione del Consiglio superiore delle miniere, osservando che le modalità per la designazione dei rappresentanti delle Regioni devono essere lasciate all'autonoma determinazione delle Regioni stesse.

Si apre quindi una discussione sulla questione più generale se sia sufficiente la mera ristrutturazione degli organi consultivi dei Ministeri o se l'attuazione dell'ordinamento regionale ne richieda invece la soppressione. Il presidente Oliva ritiene adottabile la prima soluzione. Il deputato Caruso, dopo aver espresso il dubbio che non rientri nella delega la ristrutturazione dei predetti organi, sottolinea l'esigenza che questi ultimi debbano in ogni caso limitare la propria attività alle materie non trasferite alle Regioni. Il deputato Busetto dichiara che, quand'anche la ristrutturazione in questione dovesse ritenersi rientrare nelle previsioni della legge-delega, occorrerebbe tuttavia valutare composizione e competenze di questi organismi per armonizzarli alle norme dell'ordinamento regionale e della programmazione economica.

Il presidente Oliva afferma che, anche sulla scorta di precedenti leggi-delega nei settori della difesa e degli esteri, può ritenersi che l'assenza di riferimenti testuali agli organismi consultivi non precluda la possibilità di riordinarli ed aggiunge che, nella fattispecie, ciò appare necessario al fine di adeguare la struttura ministeriale all'ordinamento regionale.

Su tale impostazione dichiarano di concordare i senatori Darè e Orlando, convenendo in particolare sulla necessità di ristrutturare tali organismi.

Con riferimento alle proposte comunicate dal Ministero dell'industria, il deputato Venturoli afferma che la base di discussione deve essere comunque costituita dallo schema di decreto diramato dal ministro Gaspari. Il presidente Oliva ricorda in proposito l'orientamento, assunto dalla Commissione, di considerare il documento inviato dal Ministero dell'industria come elemento integrativo per l'esame della Commissione stessa, esame che va condotto sullo schema a suo

tempo diramato e sulla base delle osservazioni espresse in merito dalle Regioni.

Dopo che il senatore Orlando ha dichiarato di convenire pienamente su questo orientamento, la Commissione passa ad esaminare le strutture ministeriali relative all'artigianato.

Il deputato Caruso ritiene che la Commissione debba confermare l'orientamento adottato in materia di turismo; in conseguenza la direzione generale dell'artigianato deve essere soppressa. Il senatore Orlando si dichiara d'accordo circa la soppressione di detta direzione generale ed il presidente Oliva rileva l'opportunità che la Commissione chiarisca il proprio orientamento circa l'attribuzione delle residue competenze statali nelle materie trasferite alle Regioni alla direzione generale programmi.

Il senatore Orlando ritiene che, salvo specifiche esigenze di natura tecnica, anche i problemi relativi all'indirizzo e coordinamento vadano trattati nell'ambito della direzione generale dei programmi. Conviene il deputato Caruso, rilevando inoltre l'esigenza che la Commissione si soffermi sui riflessi che la recente legge sul commercio ha prodotto sull'organizzazione del Ministero.

Il presidente Oliva esprime quindi l'avviso che la direzione generale delle assicurazioni private non possa essere declassata ad ufficio centrale, come proposto nello schema in esame, dando luogo ad una decisione contraddittoria con quanto recentemente deliberato dal Parlamento all'atto dell'istituzione dell'assicurazione obbligatoria, ed indebolendo una struttura creata a tutela degli assicurati. Il deputato Caruso, pur dichiarando di non dissentire dalla proposta del Presidente, rileva che il problema del controllo pubblico sul settore assicurativo non dipende dalla presenza o meno della direzione generale.

Dopo interventi del deputato Caruso e del senatore Orlando, la Commissione conviene altresì nell'esprimere avviso contrario alla trasformazione dell'ufficio centrale dei brevetti in direzione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 12.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per le questioni regionali**

GIOVEDÌ 16 DICEMBRE 1971

*Presidenza del Presidente  
OLIVA*

*La seduta ha inizio alle ore 18.*

**ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 21 DELLA LEGGE 28 OTTOBRE 1970, N. 775, DELLO SCHEMA DI DECRETO DELEGATO CONCERNENTE «RIORDINAMENTO DEL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE E DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO».**

(Seguito e rinvio).

Il deputato Antonio Mancini espone le proposte per il parere sul riordinamento del Dicastero in titolo, proponendo innanzitutto di modificare il secondo comma dell'articolo 1 dello schema di decreto secondo quanto già proposto dalla Commissione in materia di indirizzo e coordinamento. Propone altresì che i rapporti con le Regioni siano trattati da una divisione in seno alla direzione generale dei programmi, dell'organizzazione e coordinamento.

Intervengono i deputati Caruso, Busetto e Venturoli ed il presidente Oliva. Il deputato Antonio Mancini propone quindi di ridurre da sei a quattro le direzioni centrali dipendenti dalla direzione generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione, sopprimendo la direzione centrale delle ferrovie concesse e metropolitane e la direzione centrale per l'indirizzo e coordinamento e per la sicurezza della navigazione interna.

La Commissione dibatte ampiamente l'argomento, soffermandosi anche sulla struttura della direzione generale dell'aviazione civile e sulla generalizzazione del sistema delle direzioni centrali, in ordine alla quale il presidente Oliva esprime riserve. Prendono ripetutamente la parola i deputati Caru-

so, Busetto e Antonio Mancini, il senatore Lombardi ed il presidente Oliva, il quale rappresenta alla Commissione l'opportunità di acquisire dal Ministero ulteriori elementi informativi circa la struttura e le modalità di funzionamento di particolari uffici.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente, rinviando il seguito dell'esame ad altra seduta.

**ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 21 DELLA LEGGE 28 OTTOBRE 1970, N. 775, DELLO SCHEMA DI DECRETO DELEGATO CONCERNENTE «RIORDINAMENTO DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO E DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO».**

(Seguito e rinvio. Stralcio delle proposte relative ai distretti minerari).

Il Presidente illustra le proposte da lui elaborate per il parere sullo schema di decreto in titolo, soffermandosi sul ruolo che lo schema assegna ai Commissari del Governo. Illustra quindi le proposte relative alla struttura del Dicastero, in merito alla quale la Commissione — dopo interventi dei deputati Caruso e Antonio Mancini, del senatore De Zan e dello stesso Presidente — conviene sull'opportunità di proporre una direzione generale unica per gli affari generali, il coordinamento ed i programmi, nella quale dovrebbero confluire anche le residue competenze in ordine all'artigianato; l'attuale direzione generale per l'artigianato infatti dovrebbe essere soppressa e le funzioni in materia di piccole industrie trasferite alla direzione generale della produzione industriale.

La Commissione riconferma quindi il proprio orientamento favorevole al mantenimento della direzione generale delle assicurazioni private, e contrario alla trasformazione in direzione generale dell'ufficio centrale brevetti; si mostra altresì contraria alle proposte del Ministero dell'industria in ordine all'ispettorato tecnico dell'industria ed all'ispettorato per la ricerca tecnologica e l'informatica.

In relazione all'organizzazione dei servizi minerari, il presidente Oliva ricorda la ri-

chiesta delle Regioni intesa ad ottenere il trasferimento dei distretti minerari, o quanto meno lo scorporo degli uffici che, in seno agli stessi distretti, si occupano attualmente degli affari riguardanti le cave e le torbiere nonchè le acque minerali e termali.

Aggiunge che la Commissione, nel parere relativo al trasferimento delle funzioni, aveva fatto espressa riserva di integrarlo con le proprie proposte in argomento, che pertanto debbono essere stralciate dal parere in esame ed inviate immediatamente al Governo.

Dopo interventi dei deputati Busetto (che dichiara di concordare con la proposta del Presidente), Caruso e Antonio Mancini, i quali si dichiarano, tra l'altro, contrari ad una istituzione generalizzata dei distretti minerari da parte dello Stato e ad un loro concentramento nei capoluoghi di Regione, la Commissione autorizza il Presidente a trasmettere al Governo le proposte integrative da lui illustrate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato ad altra seduta.

#### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Dopo un breve dibattito, la Commissione decide di tenere due sedute nella giornata di sabato 18 dicembre, salvo che nel frattempo non siano state indette per lo stesso giorno votazioni per l'elezione del Presidente della Repubblica. La Commissione decide altresì — ove non fosse possibile convocare ulteriori sedute nelle pause dell'elezione per il Presidente della Repubblica — di tornare a riunirsi alla ripresa dei lavori parlamentari dopo le festività, dando nel contempo mandato al Presidente di richiamare l'attenzione del Governo sulla materiale impossibilità nella quale — nonostante ogni sforzo — la Commissione si è trovata di definire i pareri sugli schemi dei quali si trova attualmente investita, e di chiedere in conseguenza che i termini ad essa assegnati si intendano di fatto prorogati.

*La seduta termina alle ore 21,35.*

### AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

#### Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 7 DICEMBRE 1971

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Del Nero, ha deliberato di esprimere:

*parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge:*

« Modifiche alla legge 27 ottobre 1969, numero 754, sulla sperimentazione negli istituti professionali » (2015), d'iniziativa dei deputati Rausa ed altri, approvato dalla Camera dei deputati (*alla 7<sup>a</sup> Commissione*).

### BILANCIO (5<sup>a</sup>)

#### Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 7 DICEMBRE 1971

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Formica, ha deliberato di esprimere:

a) *parere favorevole sui disegni di legge:*

« Proroga del termine previsto dal secondo comma dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1970, n. 1042, recante provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont » (1949), d'iniziativa del senatore Montini (*alla 8<sup>a</sup> Commissione*);

« Modifiche alla lettera B) punto 2) della tabella B allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, concernente la disciplina fiscale dei prodotti petroliferi » (2007), d'iniziativa dei deputati Laforgia ed altri, approvato dalla Camera dei deputati (*alla 6<sup>a</sup> Commissione*);

« Contributo a favore del nuovo ospedale italiano in Buenos Aires » (2012), approvato dalla Camera dei deputati (*alla 3<sup>a</sup> Commissione*);

« Modifiche alla legge 27 ottobre 1969, n. 754, sulla sperimentazione negli istituti professionali » (2015), d'iniziativa dei deputati

ti Rausa ed altri, approvato dalla Camera dei deputati (*alla 7<sup>a</sup> Commissione*);

« Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione » (2016), approvato dalla Camera dei deputati (*alla 6<sup>a</sup> Commissione*);

« Riordinamento del ruolo degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza » (2017), approvato dalla Camera dei deputati (*alla 6<sup>a</sup> Commissione*);

« Tutela delle lavoratrici madri » (2020), d'iniziativa dei deputati Pazzaglia ed altri, approvato dalla Camera dei deputati (*alla 11<sup>a</sup> Commissione*).

b) *parere favorevole su emendamenti al disegno di legge:*

« Modifiche alla legge 27 ottobre 1969, n. 754, sulla sperimentazione negli istituti professionali » (1370), d'iniziativa dei senatori Bloise ed altri (*alla 7<sup>a</sup> Commissione*).

Infine, la Commissione, su richiesta del Governo, ha stabilito di rinviare l'emissione del parere sul disegno di legge:

« Estensione dell'indennità forestale spettante al personale del ruolo tecnico superiore forestale a tutto il personale delle carriere di concetto ed esecutiva dell'Amministrazione del Corpo forestale dello Stato » (2018), d'iniziativa del deputato Boffardi Ines, approvato dalla Camera dei deputati (*alla 9<sup>a</sup> Commissione*).

## **FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

### **Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 7 DICEMBRE 1971

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Zugno, ha deliberato di esprimere:

*parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge:*

« Collegamento viario e ferroviario fra la Sicilia e il Continente » (1882-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati » (*alla 8<sup>a</sup> Commissione*).